



Città di  
**MERATE**

Comando di Polizia Locale e Protezione Civile

**Ord. 40/08 Limitazioni alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Richiamata** la legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 recante "norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente;

**Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n°VIII/007635 del 11 luglio 2008, recante "misure prioritarie di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli. Terzo provvedimento attuativo inerente i veicoli previsti dall'articolo 22, commi 1,2,5 ed ai sensi dell'articolo 13, L.R. 11 dicembre 2006, n. 24".

**Visto** l'art. 7 del D. Lgs. 30.4.1992, n. 285, "limitazioni alla circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti";

**Visto** il D.M. 21.4.1999, n. 163 "Regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari di limitazione della circolazione";

**Visto** l'art. 30 dello Statuto Comunale nonché l'art. 107 del D. Lgs. n°267/00;

**DISPONE**

di recepire i provvedimenti di cui alle Deliberazioni della Giunta Regionale della Lombardia in premessa indicate.

**ORDINA**

Il fermo del traffico veicolare, nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse le giornate festive infrasettimanali, dalle ore 07.30 alle ore 19.30, per il periodo dal 15 ottobre 2008 al 15 aprile 2009, con le seguenti modalità:

**a1) dal 15 ottobre 2008, ai sensi dell'art. 22, commi 1 e 2, della L.R. 24/06, per i seguenti veicoli:**

- Autoveicoli ad accensione comandata (benzina) non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive direttive (veicoli detti "pre-Euro 1" a benzina);
- Autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) non omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, punto 6.2.1.B oppure non omologati ai sensi della direttiva 94/12/CEE e successive direttive (veicoli detti "pre-Euro 1" e "Euro 1" diesel);
- Motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CEE, Capitolo 5 e successive direttive (veicoli detti "pre-Euro 1 a due tempi).

Per i veicoli per trasporti specifici e per uso speciale di cui all'articolo 54, comma 1, lettere f) e g), del D.lgs 285/1992, elencati dall'art. 203 del D.P.R. 495/92, le presenti limitazioni decorrono dal 15 ottobre 2009 per gli effetti dell'art. 22, comma 5, della L.R. 24/06. Rimane in vigore quanto disposto per gli autobus di categoria M3 adibiti al trasporto pubblico locale ( TPL) con d. G.R. 15.06.2007, n. 4924 e con d. G.R. 27.12.07, n. 6418.

**a2) dal 15 ottobre 2009, ai sensi dell'art. 13, commi 1 e 2, della L.R. 24/06, per i seguenti veicoli, ulteriori rispetto a quelli individuati al punto a1):**

- Autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) omologati ai sensi della direttiva 91/542/ CEE, ovvero 91/1/CEE, riga B oppure omologati ai sensi delle direttive da 94/12/CEE a 96/69/CE ovvero 98/77/CE (veicoli detti "Euro 2" diesel) ad esclusio-



## Città di **MERATE**

Comando di Polizia Locale e Protezione Civile

ne degli autobus di categoria M3 adibiti al trasporto pubblico locale (TPL), per i quali vige la disciplina speciale di cui alle d. G.R. 15.06.2007 n. 4924 e con d. G.R. 27.12.2007 n. 6418.

Per i veicoli per trasporti specifici e per uso speciale di cui all'articolo 54, comma 1, lettere f) e g), del D.lgs 285/1992, elencati dall'art. 203 del D.P.R. 495/92, le presenti limitazioni decorrono dal 15 ottobre 2010 per gli effetti dell'art. 22, comma 5, della L.R. 24/06.

### **Sono esclusi dal fermo della circolazione, ai sensi dell'art. 13, comma 4, della L.R. 24/06 i seguenti veicoli:**

- autoveicoli elettrici;
- autoveicoli ibridi e multimodali;
- autoveicoli con motore ad accensione comandata, alimentati a carburanti gassosi (metano, GPL);
- veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili, per dotazioni di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa.  
Relativamente agli autoveicoli di categoria M2, M3, N2, ed N3 ai sensi dell'art. 47 comma 2 del D. Lgs 285/92, per efficace sistema di abbattimento delle polveri sottili si intende un sistema in grado di garantire un valore di emissione della massa del particolato pari o inferiore al limite fissato dalla normativa per la categoria Euro 3 e riportato nella rispettiva tabella di cui all'allegato A del decreto del Ministero dei Trasporti n. 39 del 25.01.2008;
- veicoli storici, perché in possesso dell'attestato di storicità o del certificato di identità/omologazione rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici ai sensi dell'art. 60, comma 4, del C.d.S.;
- veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 C.d.S.;
- motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a 4 tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/06/1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a 2 o 3 ruote, cosiddetti Euro 0 o pre Euro 1;
- veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati:
  - ❖ veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del Corpo Nazionale dei VV.FF., della C.R.I., dei Corpi e servizi di Polizia Locale e Provinciale, della Protezione civile e del Corpo Forestale;
  - ❖ veicoli di Pronto soccorso sanitario;
  - ❖ scuolabus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 con delibera di G.R. 15/06/2007, n. 4924 e con d. G.R. 27/12/2007, n. 6418;
  - ❖ veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
  - ❖ autovetture targate CD e CC (Corpo Diplomatico e Corpo Consolare).

### **Sono altresì esclusi dal fermo della circolazione, ai sensi dell'art. 22, comma 2, della L.R. 24/06 i seguenti veicoli:**

- veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità che risultino individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro come gli operatori dei servizi manutentivi di emergenza non rinviabili al giorno successivo (luce, gas, acqua, sistemi informatici, impianti di sollevamento, impianti termici, soccorso stradale, distribuzione carburanti e



combustibili, raccolta rifiuti, distribuzione farmaci, alimentari deperibili e pasti per i servizi di mensa);

- veicoli adibiti al trasporto di effetti postali e valori;
- veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dell'ordine dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie (es. dialisi, chemioterapia) in grado di esibire relativa certificazione medica;
- veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro;
- veicoli dei sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione religiosa, per le funzioni del proprio ministero;
- veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling).
- veicoli condotti da persone ultra sessantacinquenni, qualora il veicolo sia l'unico di proprietà;
- veicoli degli operatori dell'informazione compresi gli edicolanti, con certificazione del datore di lavoro o muniti del tesserino di riconoscimento;
- veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami;
- veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione;
- veicoli con targa estera;
- veicoli dei rappresentanti di commercio;
- veicoli dei commercianti ambulanti/operatori dei mercati all'ingrosso, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell'attività lavorativa giornaliera;
- veicoli utilizzati dalle Società sportive o dai singoli iscritti aderenti alle Società stesse, appartenenti a Federazioni affiliate al CONI o ad altre Federazioni ufficialmente riconosciute, per lo svolgimento di manifestazioni già programmate, previo rilascio di attestazione di partecipazione da parte delle medesime Società sportive;
- veicoli utilizzati da quanti interessati direttamente ai SS sacramenti del battesimo e del matrimonio, nonché ai veicoli di coloro che partecipano ad esequie funebri per il tempo strettamente necessario;
- veicoli degli operatori delle case di riposo;
- veicoli di quanti si recano presso gli Aeroporti per le formalità di imbarco, muniti di prenotazione;
- veicoli di quanti si recano, per assistenza domiciliare, in qualità di badanti o familiare, presso l'abitazione dell'interessato, muniti di autocertificazione.

**Il fermo del traffico veicolare non si applica sui seguenti tratti di strada ricadenti nel territorio comunale:**

- Via Statale (ex SS 342 – Lecco/Milano) e V.le Verdi;
- Via Como e Via Bergamo (ex SP 54 – Monticello/Bergamo);
- Via IV Novembre (ex SP 55 – Osnago/Robbiate);
- Via Campi, Via Dei Ludovichi, Via De Gasperi, Via Momolo Bonfanti Palazzi (Ospedale Mandic);
- Via Turati (Istituto Frisia);
- Via Stelvio, Via Montegrappa (Villa Cedri e Casa Albergo Leoni);
- Via S. Antonio (Convento di Sabbioncello);
- Via XXV Aprile ;
- Via Cappelletta, Via Aldo Moro, Via Don Arnaboldi;
- Via Marconi, Via Bianchi, Via San Vincenzo, Via Cerri.



Città di  
**MERATE**

Comando di Polizia Locale e Protezione Civile

**In applicazione del Piano d'Azione approvato è disposto altresì l'obbligo di spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea e dei motori dei veicoli merci, durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate.**

In caso di violazione del divieto indicato nel presente provvedimento verranno applicate le sanzioni previste dall'art. 7, comma 1, lettera b) e 13 del Codice della Strada, che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da € 71,00 ad € 286,00, nonché il blocco del veicolo fino al termine del divieto di circolazione.

**Il Servizio di Polizia Locale, unitamente alle altre forze di Polizia Stradale di cui all'art 12 del D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada), curerà l'osservanza delle presenti prescrizioni.**

Si rammenta che in base al 3° comma dell'art 37 del Codice della Strada, contro le ordinanze o provvedimenti che dispongono o autorizzano la posa di segnaletica è ammesso ricorso entro 60 giorni, con le formalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento di esecuzione, al Ministero Infrastrutture e Trasporti.

Avverso il presente provvedimento è inoltre ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Brescia, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971 n° 1034, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi D.P.R. 24 novembre 1971 n° 1199.

Merate 14.10.2008



Comandante  
Alfini Donato